



COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 3/2022

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI
GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - (ART. 1, C. 862, L. 145/2018) – ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì Ventotto, del mese di Febbraio, alle ore 19,00 nella sala delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Alla trattazione dell' argomento in oggetto risultano:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/ Assente
1	Rube Ottavio	Sindaco	P
2	Bonadeo Sara	Vice Sindaco	P
3	Malaspina Cristina	Assessore	P

Assiste il Dott. Parodi Alessandro, Segretario Comunale. Il Sindaco Rube Ottavio, assume la Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto suindicato.

*PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE: FAVOREVOLE

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rube Ottavio*

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

"862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";*

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

"859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."*

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

"861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo

sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+";

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 28 febbraio 2022 gli indicatori per l'esercizio 2021 presentano i seguenti valori:

- indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: 157564,03
- indicatore di tempestività dei pagamenti: 187,93
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: 157

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2022 la somma di € 8547,02 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali;

Rilevato che:

- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di accantonare, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2022 la somma di € 8547,02 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2022; sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;

2) di dare atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Rube Ottavio

Il Segretario Comunale
F.to Parodi Dott. Alessandro

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1,
DELLA LEGGE 18/06/2009, N. 69**

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il 04.04.2022 all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Parodi Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune di Costa Vescovato nelle forme di cui all'art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì

Il Segretario Comunale
F.to Parodi Dott. Alessandro